



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 752

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI

N. 12 del 10-10-2019

**OGGETTO:SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E
TRIBUTARIE DEL COMUNE DI MONTEGIORGIO. AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, ALLA
DITTA ICA SRL PER IL PERIODO 01/11/2019 - 31/12/2019 E IMPEGNO DI SPESA.**

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di ottobre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMICO-FINANZIARIO

PREMESSO che:

- l'art. 9, comma 4, del Decreto Legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 07/12/2012, ha previsto la proroga al 30/06/2013 del termine, a decorrere dal quale sarebbero cessate le attività di accertamento e riscossione da parte di Equitalia e delle società partecipate;
- in virtù della norma sopra richiamata, il Comune di Montegiorgio, con determinazione del Responsabile del Servizio tributi n. 07/18 del 27/12/2012, ha affidato, alla Equitalia Marche Spa, il servizio di riscossione, anche coattiva, delle entrate comunali, fino al 30/06/2013;
- a norma del recente art. 10, comma 2 ter, del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013, i Comuni possono continuare ad avvalersi di Equitalia fino a tutto il 31/12/2013;
- il Comune di Montegiorgio ha utilizzato, sino alla data del 30/06/2013, il Servizio Nazionale di Riscossione svolto dal Gruppo Equitalia Spa, per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali di qualsiasi natura, giusta propria determinazione n. 07/18 del 27/12/2012;
- a decorrere dal 1° giugno 2013 e fino al 31/12/2014, il servizio di riscossione coattiva è stato affidato, con propria determinazione n. 07/12 del 27/06/2013, ad altro concessionario non appartenente al Gruppo Equitalia Spa;

RAVVISATA, dunque, la necessità, in attesa della definizione di una riforma complessiva concernente le modalità di riscossione coattiva dei tributi locali, di proseguire nel progetto concernente la modalità di riscossione coattiva tramite lo strumento dell'ingiunzione fiscale;

RICHIAMATO l'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 che prevede l'istituzione dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate dei Comuni e delle province;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02/05/2019, esecutiva come per legge, ad oggetto: *"Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e approvazione del bilancio di previsione del triennio 2019/2021: provvedimenti"* con la quale, tra l'altro, è stato stabilito *"[...] L'Amministrazione comunale, nei limiti delle normative attualmente vigenti, intende provvedere ad esternalizzare in concessione per un periodo massimo fino al 31/12/2026"* il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali;

RICHIAMATO l'art. 10, comma 2 ter, del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 64 del 6/6/2013, come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 193/2016, con il quale è stata fissata al 30/6/2017 la data ultima per continuare ad avvalersi dei concessionari della riscossione in essere al 31/12/2016;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

TENUTO CONTO del disposto dell'art. 1, comma 1 e seguenti, del D.L. n. 193 del 22/10/2016, recante *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/12/2016, n. 225, a mente del quale: *"1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato.*

2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.

*3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze [...]. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. **L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti [...]**;*

EVIDENZIATO il contenuto dell'art. 2, comma 2, del citato D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/12/2016, n. 225, che testualmente dispone: **"A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate"**, stabilendo, di fatto, la facoltà di avvalersi del nuovo soggetto pubblico preposto alla riscossione – AgenziaEntrate Riscossione – ovvero di individuare altro soggetto privato, abilitato ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 53, cui affidare l'attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

DATO ATTO che il Comune di Montegiorgio ha in essere il contratto di concessione con la ICA Srl, per la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento, di tutte le entrate comunali, giusta determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1002 del 31/12/2018 (n. 11 del Registro di Settore tributi), e che



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

l'attuale concessionario privato ha operato e sta operando con piena soddisfazione, sia in termini di efficacia, si in termini di efficienza, dell'Amministrazione comunale e dell'ufficio finanziario preposto alla sua vigilanza;

CONSIDERATO che la società ICA Srl, per le vie brevi e, successivamente con propria nota formalmente da inoltrare a questo Ente prima della sottoscrizione della convenzione, si è resa disponibile alla prosecuzione della gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie del Comune di Montegiorgio;

ESAMINATO e fatto attuale il progetto tecnico-operativo già acquisito agli atti del Comune in sede di primo affidamento, dal quale si evince la potenzialità ad una prosecuzione gestionale snella e tecnicamente efficiente del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, tutte tramite lo strumento della ingiunzione di pagamento;

RICHIAMATO, allo scopo, il disposto dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 che prevede l'istituzione dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e quella di riscossione dei tributi e delle altre entrate patrimoniali dei comuni e delle province;

VERIFICATO che la società ICA Srl citata, è regolarmente iscritta al n. 62, prima categoria, dell'albo istituito ai sensi del predetto art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 e, conseguentemente, è in possesso dei requisiti richiesti per esercizio dell'attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate dei comuni e delle province;

EVIDENZIATO che la predetta proposta della società ICA Srl concretizza, di fatto, il seguente quadro riassuntivo degli oneri a carico dell'ente rapportati, tra l'altro, anche al compenso richiesto da AgenziaEntrate Riscossione:

Tipologia servizio offerto	Costo ICA Srl	Costo AgenziaEntrate Riscossione
Aggio di riscossione sull'incassato	6%	6%
Esecuzione mobiliare (pignoramenti mobiliari)	euro 30,00	da euro 18,59 a euro 204,52
Esecuzioni presso terzi	euro 10,00	Da euro 27,89 a euro 306,78
Discarico parziale	euro 2,50 ciascuno	Rimborso da Tabella All A DM Finanze 21/11/2000



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Dichiarazioni di inesigibilità	euro 10,00	Rimborso da Tabella All A DM Finanze 21/11/2000
--------------------------------	------------	--

CONSIDERATO, a riguardo, sulla base del trend storico delle commissioni applicate da ICA Srl a questo ente, che l'esternalizzazione del servizio in oggetto è potenzialmente in grado di generare costi a carico del Comune e conseguenti entrate a favore del concessionario stimabili, annualmente, in euro 1-2 mila circa, e che tale ammontare costituisce la base per l'affidamento del contratto in corso di definizione con il presente provvedimento;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale, al primo comma, testualmente recita "*1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base*";

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo n. 13, comma 3, lett. e) del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione dei beni e dei servizi in economia, approvato con atto C.C. n. 4 del 30/03/2012, che consente l'affidamento diretto rivolto ad una sola ditta per servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 oltre Iva;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, recante il "Codice dei contratti pubblici", a mente del quale "*2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

VERIFICATO che nel mercato elettronico (MEPA) non è presente l'offerta contenente la specifica tipologia di beni e servizi oggetto della presente determinazione, con la possibilità di effettuare un affidamento diretto alla società ICA Srl, che propone la fornitura del servizio in discorso;

VERIFICATO, inoltre, che non è attiva alcuna convenzione CONSIP contenente la specifica tipologia di beni e servizi oggetto della presente determinazione e che sussistono le ragioni per procedere all'acquisizione dei beni/servizi in forma autonoma;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 10/2016, dal D.Lgs. n. 218/2016 e dall'art. 1, comma 502 della Legge n. 208/2015, ai sensi del quale "*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, **le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.** Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”;

RICHIAMATO, inoltre, per completezza di esposizione, l'art. 1, comma 449 della citata Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone: “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. **Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.** Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A”;

DATO ATTO che:

- la prestazione, per tipologia ed importo massimo rientra nel disposto del regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e che a fronte di ciò, è consentito procedere alla prestazione della fornitura mediante procedura semplificata, ossia con affidamento diretto;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'importo della spesa relativa al servizio in corso di affidamento con il presente provvedimento, non consente di usufruire della deroga all'obbligo di ricorso al MEPA, in quanto trattasi di importo superiore ad euro 1.000,00, secondo quanto prescritto dal citato art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;

CONSIDERATO che tale affidamento è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il quale, ai commi 1, 3 e 5, sostanzialmente prevede:

*"1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. **Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni**";*

"3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti";

*"5. **Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante** e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento";*

EVIDENZIATO che:

- il Consiglio Comunale, con proprio precedente provvedimento n. 11 in data 02/05/2019, ha provveduto ad approvare, tra l'altro, il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2019/2021;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 75 del 04/06/2019, esecutiva nei modi di legge, ha adottato il provvedimento di riaccertamento dei residui alla data del 31/12/2018, approvando, contestualmente, la variazione di esigibilità n. 1/2019 al suddetto bilancio di previsione 2019/2021;
- il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 16 del 27/06/2019, eseguibile nei modi di legge, ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2018, accertando, al riguardo, un avanzo di amministrazione di euro 3.354.664,84, di cui euro 611.733,30 quale quota accantonata, euro 296.655,27 quale quota vincolata, euro 1.880.036,76 quale quota destinata agli investimenti ed euro 566.239,51 quale quota libera;
- il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 20 del 31/07/2019, eseguibile nei modi di legge, ha approvato la variazione n. 2/2019 di assestamento generale del bilancio 2019/2021, assunta ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 119 del 03/09/2019, immediatamente eseguibile, ha approvato, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del Tuel, la variazione n. 3/2019 al bilancio di previsione 2019/2021, ratificata con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2019;
- il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 24 del 30/09/2019, eseguibile nei modi di legge, ha approvato la variazione n. 4/2019 del bilancio 2019/2021, assunta ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 21 del 31/07/2019, eseguibile nei modi di legge, ha approvato il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Giunta Comunale, con proprio atto n. 54 del 07/05/2019, eseguibile nei modi di legge, ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi relativo al triennio 2019/2021, come modificato ed integrato, da ultimo, con delibera della Giunta Comunale n. 109 dell'1/08/2019;
- la G.C. con deliberazione n. 134 del 01/10/2019, eseguibile nei modi di legge, ha approvato la seconda variazione al PEG;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'affidamento del servizio in discorso ed acquisito il D.U.R.C. della società I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l. (P.IVA 02478610583), il quale attesta che la ditta stessa è in regola con il versamento dei contributi dovuti nei confronti degli Enti – INPS e INAIL;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita "1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2016;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97,



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 31/07/2019 di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019 con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall'adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell'informazione di cui all'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a determinare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento ed a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione,

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE la premessa narrativa che precede e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce anche motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) DI AFFIDARE, per quanto in premessa esposto e motivato, alla società ICA Srl Unipersonale, con sede amministrativa a La Spezia, in Viale Italia n. 136 – c.f. 02478610583 – P.Iva 01062951007 – l'appalto, in concessione, per il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza del comune di Montegiorgio, per il periodo 01/11/2019 – 31/12/2019.
- 3) DI APPROVARE, conseguentemente, lo schema di contratto, allegato al presente atto sotto la lettera "A" affinché ne costituisca parte integrante sostanziale, destinato a disciplinare il servizio di riscossione



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie del Comune di Montegiorgio, per il periodo 01/11/2019 – 31/12/2019.

- 4) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento costituisce specifica determinazione a contrattare, precisando che il fine che si intende perseguire con il contratto è l'acquisizione di un servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Montegiorgio.
- 5) DI DARE ATTO che il costo inerente e conseguente l'adozione della presente determinazione è stimabile in euro 1-2 mila circa.
- 6) DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 7) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall'adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell'informazione di cui all'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- 8) DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.
- 9) DI INOLTARE, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- 10) DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Allegato A

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE DEL COMUNE DI MONTEGIORGIO

L'anno il giorno del mese di

TRA

Il Comune di Montegiorgio, (in seguito denominato anche "Ente") Codice Fiscale n. 81002030443 con sede in Montegiorgio (FM), Piazza Matteotti n. 33, rappresentato dal dott. Andrea Piergentili, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Finanziari, autorizzato a stipulare i contratti in nome e per conto del predetto Comune ai sensi dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, giusto decreto sindacale n. del, e domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Montegiorgio, Piazza Matteotti n. 33 – PEC: ragioneria.comune.montegiorgio@emarche.it;

E

La ICA SRL UNIPERSONALE (in seguito denominata anche "ditta") P. Iva 01062951007 e C.F. 02478610583, con sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio n. 76 e sede amministrativa in La Spezia, Viale Italia n. 136 – PEC: info@pec.icatributi.com rappresentata dal Sig., nato a il e residente in via n. c.f.:, giusta delega

PREMESSO

- che la società ICA SRL Unipersonale, con propria nota del, assunta al prot. generale dell'Ente al n.del.....ha dichiarato la propria disponibilità allo svolgimento del servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniale e tributarie del Comune di Montegiorgio;
- che il Comune di Montegiorgio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha, tra l'atro, espresso il proprio assenso all'esternalizzazione, in concessione, del servizio di riscossione coattiva di tutti i tributi comunali e delle entrate patrimoniali accertate, tramite l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione di pagamento, fino al termine massimo del 31/12/2026;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario del predetto ente, con propria determinazione n. 752 del 10/10/2019 (n. 12 del Registro di Settore tributi), ha affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente alla ditta ICA SRL Unipersonale, fino al 31/12/2019;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Tutto quanto sopra premesso e confermato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il Comune di Montegiorgio, come sopra rappresentato, affida alla ditta ICA SRL UNIPERSONALE P. Iva 01062951007 e C.F. 02478610583, con sede legale in Roma e sede amministrativa in La Spezia che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di riscossione coattiva delle proprie entrate patrimoniali e tributarie. Il predetto servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente sarà disciplinato, tra l'altro, dall'articolato che segue:

Art. 1

Oggetto del servizio

1. Il servizio ha per oggetto la concessione della gestione dell'attività di riscossione coattiva di tutti i tributi e di tutte le entrate patrimoniali del Comune di Montegiorgio, mediante ingiunzione di pagamento. In particolare, l'affidamento copre l'intera attività gestionale a partire dall'acquisizione delle liste di carico (elenco debitori) fino all'espletamento della procedura per la riscossione coattiva (inclusa), nonché l'incasso ed il riversamento, nelle casse comunali, delle somme riscosse, con puntuale rendicontazione.

Art. 2

Durata del servizio

1. Il contratto avrà decorrenza dal momento della sua stipula e terminerà alla data del 31/12/2019 fatta la salva la definizione e la conclusione delle procedure non ancora ultimate allo scadere del predetto termine.

Art. 3

Descrizione del servizio

1. Il servizio prevede la gestione della riscossione coattiva.
2. Lo svolgimento della fase pre-coattiva potrà essere chiesta dal Comune e il servizio verrà svolto ai patti e condizioni che verranno appositamente concordati.
3. Oltre alla riscossione mediante bollettino di conto corrente postale, potranno essere concordate ulteriori forme di pagamento per valorizzare la semplificazione e la facilitazione di versamento da parte del cittadino.
4. Gli atti dovranno contenere tutte le informazioni utili relative al ricevimento del pubblico, modalità di opposizione, riferimenti normativi e le motivazioni dell'atto. In virtù della tecnologia utilizzata, il contenuto e il *layout* degli atti sono completamente personalizzabili e verranno concordati con gli uffici comunali.
5. Il servizio prevede, inoltre, la fornitura, per il periodo di svolgimento del servizio, di un software gestionale web denominato RiscWeb, che permette di costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile,



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti per soddisfare la necessità di estrapolazione dei dati statistici.

6. I dati forniti per l'espletamento dell'incarico sono trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal concessionario, in modo lecito secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 50/2016.
7. Il software gestionale RiscWeb costituisce l'interfaccia ed il principale canale di comunicazione tra la società concessionaria del servizio ed il Comune; si tratta di una banca dati condivisa a supporto di tutte le attività svolte, prevedendo, inoltre, la possibilità di generare flussi di ritorno, relativi ai pagamenti, in formato idoneo per l'acquisizione dei dati sugli applicativi in dotazione agli uffici comunali.
8. E', altresì, possibile effettuare analisi, ricerche ed estrapolazioni di dati sulle riscossioni, ottenendo un "estratto conto" per soggetto debitore, identificato tramite codice fiscale, dal quale si rileva la situazione debitoria complessiva.
9. Per lo svolgimento delle attività la Società concessionaria metterà a disposizione personale avente le qualifiche e le professionalità necessarie per l'espletamento del servizio, quali lo staff dell'ufficio legale e coattivo, gli ufficiali della riscossione e i messi notificatori.

Art. 4

Rendicontazione e riversamenti

1. La rendicontazione periodica è composta da due liste:
 - dalla rendicontazione analitica, che prevede una completa informazione sulle somme incassate, dettagliate in ogni componente con specifica delle imposte, sanzioni, interessi, spese di notifica e di procedura;
 - dalla rendicontazione sintetica riepilogativa utile per una visione per macro elementi del riscosso.
2. Tale documentazione permette di identificare le spese sostenute in relazione alle procedure esecutive azionate, trattenute in fase di rendicontazione, per la cui determinazione si rinvia al D.Lgs. n. 112/99.
3. La ditta si impegna a riversare le somme rimosse e di competenza del comune di Montegiorgio entro il giorno dieci del mese successivo a quello in cui le stesse risultano regolarmente incassate e come sopra rendicontate.

Art. 5

Corrispettivo del servizio

1. Il Comune riconosce alla società concessionaria, un corrispettivo pari al 6% sulle somme incassate, fino ad un importo massimo complessivo, per la durata del presente contratto, pari ad euro 40.000,00 al netto dell'IVA.
2. Il Comune riconosce, inoltre, alla società concessionaria, un corrispettivo per le seguenti attività:
 - rimborso forfettario, per ogni ingiunzione spedita, pari ad euro 2,00;
 - rimborso forfettario, per ogni preavviso di fermo amministrativo emesso, pari ad euro 3,00;
 - rimborso forfettario, per ogni comunicazione in posta ordinaria, pari ad euro 1,00;
 - rimborso forfettario, per ogni esecuzione mobiliare (pignoramenti mobiliari), pari ad euro 30,00;
 - rimborso forfettario, per ogni esecuzione presso terzi (fitti, pigioni, stipendi, pensioni, ecc.), pari ad euro 10,00;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- rimborso forfettario, per ogni scarico parziale, pari ad euro 2,50;
 - rimborso forfettario, per sgravio totale e dichiarazione di inesigibilità, pari ad euro 10,00
3. L'Amministrazione comunale verificherà le prestazioni oggetto di fatturazione in relazione alle prescrizioni del presente contratto.
 4. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, la concessionaria si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del presente contratto e ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, ai movimenti finanziari oggetto del presente appalto, ovvero strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 6 Personale

1. La concessionaria dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo ove si svolge il servizio.
2. Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici del personale sono a carico della Concessionaria, la quale ne è la sola responsabile, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico dell'Amministrazione o in solido con essa, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione medesima che rimarrà estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti fra la Concessionaria ed i suoi dipendenti.
3. La Concessionaria, nella gestione del servizio, adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. n. 81/2008.
4. La Concessionaria si impegna, inoltre, a richiamare e, se del caso, tempestivamente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile, anche a giudizio dell'Amministrazione.
5. L'Amministrazione può richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sospensione del personale ritenuto non idoneo all'espletamento del servizio o qualora abbia accertato un comportamento non corretto.

Art. 7 Divieti

1. E' vietato il subappalto del servizio e la cessione del presente contratto; la violazione determinerà la decadenza della concessione.

Art. 8 Responsabilità verso terzi ed obbligo di assicurazione

1. La Concessionaria terrà completamente sollevato ed indenne il Comune di Montegiorgio da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, sia per danni a persone e cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza del servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

servizio assunto, nonché per le attività del personale proprio nell'ambito dell'espletamento del servizio stesso.

2. Nell'eventuale contratto di polizza stipulato a copertura di tale rischio, dovrà essere esplicitamente indicata la clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti dell'Ente e dei suoi dipendenti.

Art. 9

Rapporti con l'utenza

1. Le parti si danno reciprocamente atto che i rapporti con l'utenza, sempre improntati alla massima correttezza e disponibilità, vengono via via concordati tra l'ufficio e il concessionario in relazione allo stato di avanzamento della fase di riscossione coattiva.

Art. 10

Coordinamento e vigilanza

1. Nella gestione del servizio la concessionaria opererà in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze e partecipando anche, per quanto previsto, all'iter dei procedimenti.
2. Le eventuali contestazioni saranno notificate alla Concessionaria che potrà giustificarsi entro venti giorni o nel termine inferiore ritenuto essenziale qualora indicato nella comunicazione di addebito.

Art. 11

Decadenza e risoluzione

1. La concessionaria incorrerà nella decadenza della gestione:
 - a) Per aver conferito il servizio in subappalto a terzi;
 - b) Per il mancato versamento all'Ente delle somme dovute alle prescritte scadenze.
2. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto e dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, è facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 giorni, nei seguenti casi:
 - a) gravi inadempienze nell'espletamento del servizio e degli obblighi contrattuali;
 - b) interruzione senza giusta causa del servizio;
 - c) in caso di fallimento o procedure equipollenti che impediscono il regolare svolgimento del servizio;

Art. 12

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, vengono espressamente richiamate le norme di cui al R.D. n. 639/1910 e DPR n. 602/73, per quanto applicabili, i Regolamenti comunali in materia, la legge n. 212/2000 (statuto del contribuente).

Art. 13

Spese contrattuali

1. Tutte le eventuali spese inerenti il contratto sono a carico della Concessionaria senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale. Fra tali oneri si intendono ricompresi i bolli sul contratto e qualsiasi altra imposta e/o tassa e diritti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, soggetto a regime di IVA, è soggetto, ai sensi del DPR n. 131/86, a registrazione fiscale solo in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Montegiorgio, li

PER IL COMUNE DI MONTEGIORGIO
IL Responsabile dei Servizi Finanziari
(dott. Andrea Piergentili)

.....

PER LA ICA SRL UNIPERSONALE
IL RAPPRESENTANTE
(.....)

.....

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. PIERGENTILI ANDREA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 10-10-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 24-03-2020
Servizio

Il Responsabile del

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 24-03-2020 al 08-04-2020 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 440, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li 24-03-2020

Il Responsabile del Servizio